



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado

via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - C. F.94202740489

Pec: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: ic-guicciardini.edu.it

Circolare n. 351

Firenze, 27/08/2025

I.C. - "GUICCIARDINI"-FIRENZE
Prot. 0014188 del 27/08/2025
VII (Uscita)

Al personale docente
All'Ufficio del personale
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: informativa visite specialistiche personale docente art. 55-septies, comma ter D.lgs 165/2001.

Con la presente si fornisce l'informativa sul regime giuridico delle visite specialistiche del personale docente, disciplinato dall' art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 16-bis, D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede un regime speciale rispetto a quello ordinario, nel caso in cui l'assenza per malattia sia dovuta a:

- *Visite;*
- *Terapie;*
- *Prestazioni specialistiche;*
- *Esami diagnostici.*

La nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha disposto che, “nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente”, ovvero senza tener conto della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – circolare della FP n. 2/2014, annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015].

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Alla luce delle disposizioni MIUR, bisogna tener conto esclusivamente dell'art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 (modifiche recate dall'art. 16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) che ha stabilito:

“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

Personale docente

Il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha regolamentate per il solo personale ATA.

Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuarle:

- chiedendo un permesso breve (art. 16);
- chiedendo un permesso retribuito (art. 15) o non retribuito per motivi personali (art. 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).

Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporta e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.

Pertanto, in questo caso resta fermo il regime ordinario della malattia in ordine alle modalità di imputazione dell'assenza ed agli effetti sul trattamento economico (compresa la decurtazione stipendiale fino ai 10 gg. di assenza)

In luogo della giornata di assenza per la quale è prevista la decurtazione e l'incidenza sul periodo di comporta, il docente può fruire di permessi per motivi personali o di permessi brevi nel limite massimo di 18/24/25 ore annue da recuperare.

Diritto soggettivo

È il dipendente, in perfetta autonomia, a decidere a quale istituto giuridico ricorrere per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Pertanto, il dirigente non potrà entrare nel merito di tale scelta.

Giorni per il viaggio

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996, nell'assenza possono essere ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in un'altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come "assenza per malattia".

Visita fiscale

La nota del MEF prot. n. 27553 del 4/05/2009 afferma che *"al di fuori dei casi di ricovero, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici si richiama l'obbligatorietà dell'accertamento medico-fiscale..."*. In ogni caso nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è eventualmente giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

Documento firmato digitalmente

